Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 327

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 20 dicembre 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1973, n. **796**.

Gestione dei servizi di radiodiffusione circolare, di televisione circolare, di telediffusione su filo e di radiofotografia circolare per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1974.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto che la vigente concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana, per la gestione dei servizi di radioaudizione, televisione, telediffusione e radiofotografia circolari, scade il 31 dicembre 1973;

Rilevata la necessità e l'urgenza di prorogare la validità della vigente concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana, al fine di assicurare la continuità dei servizi pubblici radiotelevisivi in attesa di porre in essere una nuova disciplina legislativa dei servizi stessi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana dei servizi di radiodiffusione circolare, di televisione circolare, di telediffusione su filo e di radiofotografia circolare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1972, n. 782, è prorogata fino al 30 aprile 1974, alle condizioni di cui alla convenzione 26 gennaio 1952, e successive convenzioni aggiuntive e di proroga.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — TOGNI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, *foglio n.* 11. — BALSAMO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1973, n. **797**.

Erezione in ente morale della « Fondazione Nomadelfia », con sede in Roma.

N. 797. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Fondazione Nomadelfia », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene, altresì, approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, *foglio n.* 5. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1973, n. **798**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in Abbiategrasso.

N. 798. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano in data 1° settembre 1972, integrato con due dichiarazioni del 22 dicembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in Abbiategrasso (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, *foglio n.* 7. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1973.

Riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Trebbiano di Romagna » e approvazione del relativo disciplinare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Trebbiano di Romagna », corredata dal parere del consiglio regionale dell'agricoltura per l'Emilia-Romagna;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Trebbiano di Romagna » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 1973, n. 22;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Trebbiano di Romagna » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1973.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1973, con la denominazione di origine controllata « Trebbiano di Romagna » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del

Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quelle dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quello indicato nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 15 per cento del totale delle viti del vitigno previsto per la produzione del vino « Trebbiano di Romagna ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Trebbiano di Romagna » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso le ditte produttrici e imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro 15 giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1973

LEONE

FERRARI-AGGRADI — DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1973
Registro n. 27 Agricoltura e foreste, foglio n. 71

Disciplinare di produzione per il vino « Trebbiano di Romagna »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Trebbiano di Romagna » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Trebbiano di Romagna » deve essere esclusivamente ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno « Trebbiano di Romagna ».

Art. 3.

Il vino « Trebbiano di Romagna » deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve del vitigno « Trebbiano » prodotte nella zona appresso descritta.

PROVINCIA DI BOLOGNA - comuni di: Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel Guelfo, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina, Ozzano dell'Emilia.

Per i comuni di Ozzano dell'Emilia, Medicina, Castel Guelfo, Imola, il limite a valle è così delimitato:

Comune di Ozzano dell'Emilia: dalla strada statale n. 253 San Vitale.

Comune di Medicina: dal confine con il comune di Ozzano dell'Emilia segue la strada statale n. 253 sino all'incrocio con la via del Piano che segue e poi per via del Lavoro, via del Canale, via S. Rocco per ricongiungersi alla statale n. 253 San Vitale.

Comune di Castel Guelfo: dalla strada statale n. 253 San Vitale.

Comune di Imola: dalla strada statale n. 253 San Vitale.

Per i comuni di Fontanelice e Casal Fiumanese il limite a monte è così delimitato:

Comune di Fontanelice: dall'incrocio della strada Renana con il confine di provincia Bologna-Ravenna, si prosegue per la suddetta strada sino a via Dante Alighieri; poi per la strada statale n. 610 di Fontanelice che si percorre sino al km. 16.950 per imboccare poi la via Gesso. Si segue quest'ultima sino ad incrociare il confine di comune.

Comune di Casal Fiumanese: dalla mulattiera che passando per Ca' Salara congiunge i confini di comune di Fontanelice e Castel S. Pietro Terme.

PROVINCIA DI FORLÌ - comuni di: Bertinoro, Borghi, Castrocaro e Terra del Sole, Cattolica, Cesena, Cesenatico, Civitella, Coriano, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Misano Adriatico, Modigliana, Montiano, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Predappio, Riccione, Rimini, Roncofreddo, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Mauro Pascoli, Santo Arcangelo di Romagna, Savignano sul Rubicone, Torriana, Verucchio.

Per i comuni di Cattolica, Gatteo, Misano Adriatico, Riccione, Rimini, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, il limite a valle è così delimitato:

Comune di Cattolica: dalla strada statale n. 16 Adriatica.

Comune di Gatteo: dal confine con il comune di Cesenatico sulla via Cesenatico, si segue quest'ultima sino all'incrocio con l'autostrada A-14 Bologna-Rimini in località S. Angelo presso Casa Bertorri. Quindi lungo l'autostrada sino ad incontrare il confine del comune di Savignano sul Rubicone.

Comune di Misano Adriatico: dalla strada statale n. 16 Adriatica.

Comune di Riccione: dalla strada statale n. 16 Adriatica

Comune di Rimini: dall'incrocio dell'autostrada A-14 Bologna-Rimini con il fiume Uso (confine tra i comuni di San Mauro Pascoli e Rimini), si segue detta autostrada sino allo incrocio con la strada statale n. 9 via Emilia in località S. Giustina presso il cimitero. Si continua per la statale sino al fiume Marecchia, che si segue sino ad incontrare la ferrovia Bologna-Rimini. Indi lungo quest'ultima fino all'incontro con il torrente Ausa che si segue sino all'incrocio con la strada statale n. 16 Adriatica. Poi per detta statale fino al confine con il comune di Riccione.

Comune di San Mauro Pascoli: dall'autostrada A-14 Bologna-Rimini.

Comune di Savignano sul Rubicone: dall'autostrada A-14 Bologna-Rimini.

Comune di Cesenatico: sono compresi i territori a monte dell'area così delimitata: da Montaletto, all'incrocio tra le provincie di Ravenna e Forlì, si segue via S. Pellegrino e poi per via Campone Sala fino alla frazione Sala; quindi per via Cesenatico fino ad incrociare il confine con il comune di Savignano sul Rubicone.

PROVINCIA DI RAVENNA - comuni di: Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casala Valsenio, Castelbolognese, Cotignola, Faenza, Lugo, Massalombarda, Riolo Terme, Russi, Ravenna, S. Agata sul Santerno, Solarolo.

Per i comuni di Bagnacavallo, Lugo, Massalombarda, Russi, S. Agata sul Santerno il limite a valle è così delimitato:

Comune di Bagnacavallo: dal confine con il comune di Lugo segue la strada statale n. 253 S. Vitale sino all'incrocio con la via Bagnoli Inferiore che segue poi per le vie: Pieve Masiera, Circonvallazione Fossa, Stradello, Rotondi, Guarno, Colombaia, Sinistra Canale Inferiore sino al km. 17, Destra Canale Inferiore, Strada Cogollo, Forma, vicolo privato, per ricongiungersi poi alla statale n. 253 San Vitale al km. 57.

Comune di Lugo: dal confine con il comune di S. Agata sul Santerno segue la statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Bedazzo che segue e poi per le vie: Piratello, Delle Tombe, S. Andrea, Provinciale Quarantola, Piratello Viola, sino a ricongiungersi alla statale n. 253 San Vitale.

Comune di Massalombarda: dal confine con la provincia di Bologna si segue la statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con il viale della Repubblica che segue e poi per le vie: 1° Maggio, Fornace, Punta, Bagnarolo, Nuova, Cimitero, sino all'incrocio con la ferrovia Bologna-Ravenna che segue sino ad incontrare di nuovo la statale n. 253 San Vitale.

Comune di Russi: dal confine con il comune di Bagnacavallo segue la strada statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Faentina che segue attraversando l'abitato di Godo (via Faentina Nord) e poi per via Fringuellina, via del Godo, via Fringuellina nuova, via Naldi e via Molinaccio sino al confine con il comune di Ravenna.

Comune di S. Agata sul Santerno: dal confine con il comune di Massalombarda si segue la strada statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Bel Fiore e poi per via Angiolina e Argine Sinistro fiume Santerno sino ad incrociare di nuovo la statale n. 253 San Vitale.

Comune di Ravenna: sono compresi i territori a monte dell'area così delimitata: dal confine con il comune di Russi la linea di delimitazione segue, verso est, la strada Godo-San Marco fino a raggiungere la strada statale Tosco Romagnola n. 67. Segue detta strada statale, verso sud, fino al km. 207,800 e poi attraversando il fiume Ronco per via Gambellara sino a San Pietro in Vincoli. Quindi per via del Sale e poi per la provinciale del Dismano in direzione sud sino al km. 20,500, indi per via Civinelli e via Mensa fino a Matellica, quindi per via Salaria e via Crociarone fino a Pisignano e poi per via Confine sino ad incrociare il confine tra le provincie di Ravenna e Forlì, che segue fino a Montaletto.

Nella zona di produzione è compresa l'Isola di Savarna delimitata come appresso: partendo dalla località « La Cilla » la linea di delimitazione segue verso est il canale di bonifica destra del Reno fino a raggiungere la strada S. Alberto-Ravenna, in prossimità del km. 13,500. Ripiega verso ovest e segue, attraversando la bonifica di Valle Mezza Ca, il tracciato della vecchia ferrovia fino al C. Berbarella. Da questo punto segue, verso ovest, la strada di bonifica che passando per C. Graziani, raggiunge la strada Mezzano-S. Alberto, in prossimità della località Crattacoppa. Prosegue, verso nord, per quest'ultima strada, fino a raggiungere la località « La Cilla », punto di inizio della delimitazione.

Per i comuni di Brisighella e Casola Valsenio il limite a monte è così delimitato:

Comune di Brisighella: dalla località Zattaglia in direzione est lungo la strada Valletta-Zattaglia sino ad incrociare la via Firenze che si attraversa per poi immettersi nella strada privata Tredozi Paolo che si segue fino ad incontrare il fiume Lamone. Indi lungo quest'ultimo sino alla confluenza con il torrente Ebòla che si segue fino all'incrocio con il confine tra le provincie di Forlì e Ravenna.

Comune di Casola Valsenio: dal confine tra le provincie di Bologna e Ravenna lungo la strada Renana, si segue questa ultima fino alla località Prugno. Poi per via del Corso e via Macello fino ad incontrare la strada statale n. 306 che si segue fino all'incrocio con la via Santa Martina. Indi si attraversa piazza della Chiesa e per via Meleto si prosegue sino ad incontrare il fiume Senio. Si segue quest'ultimo sino all'incontro con la strada Valletta-Zattaglia che si percorre fino ad incontrare il confine tra i comuni di Brisighella e Casola Valsenio in località Zattaglia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Trebbiano di Romagna » devono essere quelle tradizionali della zona, e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni collinari, pedecollinari e, fra quelli della zona di pianura delimitata, i sabbioso-argillosi anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre sono da escludere i terreni alluvionali ad alto tenore idrico e quelli di recente bonifica.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Trebbiano di Romagna » non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa, dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nello interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3 secondo gli usi tradizionali della zona stessa. Tuttavia, tenuto conto, delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forlì, Ravenna e Bologna.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti atte ad assicurare al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Trebbiano di Romagna » all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: pagliarino più o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 grammi per litro.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine « Trebbiano di Romagna » può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale secco, amabile o dolce ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti nel presente disciplinare, seguendo le vigenti norme legislative per la preparazione degli spumanti.

La preparazione del vino « Trebbiano di Romagna » spumante deve avvenire entro il territorio delle province di Bologna, Forlì e Ravenna.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Trebbiano di Romagna » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(13434)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1973.

Nomina del vicepresidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Emilia-Romagna »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dott. Giuseppe Calvani, già designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente;

Vista la designazione effettuata dal commissario del Governo per la regione « Emilia-Romagna »;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dirigente superiore vice prefetto dott. Pietro Boccuccia è chiamato a far parte della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Emilia-Romagna », in sostituzione del vice prefetto dott. Giuseppe Calvani, per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente della commissione medesima, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1973
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 301

(13390)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 febbraio 1973.

Istituzione dei servizi di informazione e documentazione presso alcuni commissariati del Governo nelle regioni a statuto ordinario e modifiche al contingente del personale da destinare agli uffici di commissariato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

E

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto in data 26 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto dello stesso anno, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 122, col quale è stato determinato, ai sensi dell'art. 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 170, il contingente del personale addetto all'ufficio dei commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario;

Preso atto che presso i commissariati del Governo nelle regioni « Lombardia », « Liguria », « Toscana », « Emilia-Romagna », « Lazio » e « Campania » sono funzionanti servizi di informazioni e documentazione per assicurare lo svolgimento delle attività specifiche dei settori interessati;

Ritenuta la necessità di preporre ai suindicati servizi funzionari con qualifica di dirigente superiore per i commissariati della regione « Lombardia » e della regione « Lazio », e di primo dirigente per i commissariati delle regioni « Liguria », « Emilia-Romagna », « Toscana » e « Campania »;

Decreta:

Ad integrazione del contingente stabilito nella tabella annessa al suindicato decreto del 26 maggio 1972, è assegnato — a ciascun commissariato del Governo nella regione « Lombardia » e nella regione « Lazio » — un dirigente superiore del ruolo del personale dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica per assicurare lo svolgimento delle attività dei servizi informazioni e documentazione.

Per le medesime esigenze è assegnato — a ciascun commissariato del Governo nelle regioni « Liguria », « Emilia-Romagna », « Toscana » e « Campania » — un primo dirigente del ruolo del personale dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1973

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'interno
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1973
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 6

(13395)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Fagersta italiana, stabilimento di Guanzate.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Fagersta italiana, stabilimento di Guanzate (Como), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Fagersta italiana, stabilimento di Guanzate (Como).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 27 novembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(13256)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1973.

Sostituzione di un membro del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori carbosiderurgici licenziati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 marzo 1956, n. 296, concernente finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende carbosiderurgiche;

Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1172, recante norme per la iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto il decreto ministeriale del 23 luglio 1956, modificato con i decreti ministeriali 6 agosto 1959, 20 novembre 1967, 20 marzo 1969, 30 ottobre 1969, 9 marzo 1970, 29 gennaio 1971, 28 luglio 1973, concernente la composizione del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori carbosiderurgici licenziati, previsto dall'articolo 3 della legge n. 1172;

Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha designato come suo rappresentante in seno al comitato il dott. Carmelo Gianino in sostituzione del dott. Mario Sacchi, collocato a riposo;

Ritenuto di procedere alla sostituzione in seno al comitato suddetto del dott. Mario Sacchi con il dott. Carmelo Gianino;

Decreta:

E' nominato membro del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori carbosiderurgici licenziati, di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296 ed all'art. 3 della legge 5 novembre 1964, n. 1172, il dott. Carmelo Gianino, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione del dottor Mario Sacchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(13364)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1973.

Modifica dello statuto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, ente di diritto pubblico con sede in Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Viste la legge 31 luglio 1957, n. 742, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, approvato con proprio decreto 4 aprile 1958, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Mediocredito del 18 aprile 1973;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 29 maggio 1973;

D'intesa con il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

L'art. 3, primo comma, dello statuto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, ente di diritto pubblico con sede ad Udine, è modificato come segue:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 5 miliardi 940.000.000 (cinquemiliardinovecentoquarantamilioni) suscettibile di variazioni, ripartite in quote di partecipazione nominative, indivisibili di L. 5.000.000 (cinquemilioni) ciascuna; esso potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea degli enti partecipanti ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1973

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(13311)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1973.

Sostituzione di un componente il collegio sindacale dello Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 ottobre 1938, n. 2176 che costituisce l'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni;

Vista la legge 19 dicembre 1952, n. 2390, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1954, n. 1512, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1971, con il quale è stato ricostituito il collegio sindacale dell'Ente;

Vista la lettera n. 2592/9 del 7 settembre 1973, con la quale la Corte dei conti designa il dott. Angelo Vitali, quale proprio rappresentante in seno a detto collegio, in sostituzione del dott. Aldo Angioi, destinato ad altro incarico;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Angelo Vitali, è nominato membro supplente del collegio sindacale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, quale rappresentante della Corte dei conti, in sostituzione del dott. Aldo Angioi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1973

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
FOSCHI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(13479)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1973.

Revoca, alla ditta Farmaceutici Vite, su rinuncia, della autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nella officina farmaceutica sita in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 2871 in data 22 luglio 1961 la ditta Farmaceutici Vite fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Roma, via dell'Olmetto, 25, specialità medicinali chimiche e biologiche purché registrate;

Vista la lettera in data 30 luglio 1973, con la quale la ditta predetta rinuncia alla autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Farmaceutici Vite l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nella officina farmaceutica sita in Roma, via dell'Olmetto, 25, concessa con decreto ministeriale n. 2871 in data 21 luglio 1961.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 novembre 1973

Il Ministro: GUI

(13400)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Henraux, con sede in Querceta di Seravezza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Henraux, con sede in Querceta di Seravezza (Lucca), con effetto dal 12 marzo 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henraux, con sede in Querceta di Seravezza (Lucca), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(13613)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di onorificenze al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo eminente nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

conferisce

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale pel 1973, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, alle sottoelencate persone:

Paolucci dott. Pietro, magistrato di corte d'appello;
Pedote dott. Pasquale, magistrato di corte d'appello.

Roma, addì 21 novembre 1973

Il Ministro: ZAGARI

(13599)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo eminente nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minori disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

conferisce

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale pel 1973, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, alle sottoelencate persone:

Tartaglione dott. Girolamo, magistrato di Cassazione;
Miraglia dott. Alberto, magistrato di Cassazione.

Roma, addì 5 dicembre 1973

Il Ministro: ZAGARI

(13600)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Intervento permanente nel mercato delle carni bovine mediante acquisti diretti di prodotto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 che affida all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine, previsti dal regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68, e successive modificazioni, che nel quadro della organizzazione comune dei mercati delle carni bovine prevede, all'art. 6, paragrafo 1, l'intervento permanente da attuare durante la campagna di commercializzazione indipendentemente dall'andamento generale di mercato in aggiunta alle altre misure di intervento;

Visti i regolamenti (CEE) del 15 maggio 1973, n. 1302/73 e del 13 luglio 1973, n. 1896/73, relativi, rispettivamente, alle norme generali e alle modalità di applicazione delle misure di intervento nel particolare settore;

Visto il regolamento (CEE) del 27 luglio 1973, n. 2096/73, che fissa i prezzi di acquisto per gli interventi permanenti nel settore delle carni bovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 2958/73 del 31 ottobre 1973 relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Ritenuta la necessità di provvedere con urgenza a predisporre l'organizzazione dell'intervento, stabilendone le condizioni e modalità di attuazione;

Considerato, altresì, che ricorrendo motivi di necessità e urgenza dovuti al particolare andamento del mercato, sussistono le condizioni richieste dall'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, per affidare, mediante trattativa privata, il servizio relativo al compimento delle operazioni esecutive di intervento all'Associazione italiana allevatori;

Nell'adunanza del 13 novembre 1973;

Ha deliberato:

L'intervento permanente, mediante acquisto diretto di carni bovine trova svolgimento alle seguenti condizioni e modalità:

1) per la campagna di commercializzazione 1973-74, il compimento delle operazioni esecutive di intervento è affidato all'Associazione italiana allevatori con sede in Roma, via Tomassetti n. 9, che, in qualità di assuntore del servizio, in ragione delle effettive esigenze di acquisizione del prodotto e avuto riguardo alle disponibilità di attrezzature frigorifere per il magazzinaggio del prodotto e la buona conservazione del medesimo, opererà nei centri di intervento che saranno localizzati nelle principali zone di produzione.

Per l'espletamento delle operazioni esecutive di intervento è disposta intanto l'apertura del centro di intervento di Tavazzano con Villavesco (Milano) presso i Frigoriferi di Tavazzano S.p.a. magazzini generali, via Matteotti, 16, e l'assuntore predetto, che si avvale anche di organismi associativi periferici ad esso aderenti, provvede ad organizzare e gestire il centro stesso con recapito presso l'ufficio dell'Associazione italiana allevatori, via Larga, 4, Milano;

2) l'assuntore, nei centri di intervento, ha l'obbligo di acquistare i prodotti di cui al successivo punto 3) che gli vengono offerti in vendita;

3) sono oggetto di intervento carni fresche o refrigerate presentate per l'acquisto in carcasse, mezzene o quarti compensati, quarti anteriori e quarti posteriori, provenienti da:

Vitelloni 1ª qualità;
Vitelloni 2ª qualità;
Vacche 1ª qualità;

macellati da non oltre 6 giorni, refrigerati subito dopo la macellazione fino alla presa in consegna, che devono avere all'atto della consegna stessa una temperatura interna non superiore a + 7° c.

I quantitativi minimi di ogni partita conferita all'intervento sono determinati come segue per ciascuna categoria di bovini ammessi all'intervento:

a) 20 quintali per quanto riguarda le carcasse, le mezzene o i quarti detti compensati;

b) 10 quintali per quanto riguarda i quarti anteriori;

c) 10 quintali per quanto riguarda i quarti posteriori.

La presentazione delle carni deve avvenire seconda le modalità seguenti:

a) le carcasse, mezzene o quarti compensati, devono essere separati simmetricamente secondo la colonna vertebrale e senza testa, zampe, coda, rognoni di carne, grasso di rognone, grasso di bacino e midollo spinale, diaframma, verga e muscoli del diaframma. La gola deve essere pulita e acconciata correttamente.

Le carcasse, mezzene, quarti compensati devono provenire da carcasse ben dissanguate, correttamente scuoiate e che non presentino nè raschiamenti o escissioni, nè tracce superficiali di sangue, nè ecchimosi o ematomi, nè raschiamenti dei grassi superficiali. La pleura deve essere intatta.

b) Quarti anteriori:

taglio della carcassa dopo prosciugamento;

taglio a 8 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore;

c) Quarti posteriori:

taglio della carcassa dopo prosciugamento;

taglio a 5 costole detto « pistola ».

I quarti anteriori o posteriori devono provenire da carcasse o mezzene che rispondano alle condizioni definite al punto *a*).

Il prodotto altresì deve essere:

proveniente da bovini adulti di origine comunitaria, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 802/68 del 27 giugno 1968;

conforme alle disposizioni in materia sanitaria contenute nelle direttive del Consiglio della Comunità economica europea del 26 giugno 1964, e successive modificazioni, e non derivate da animali macellati di urgenza;

proveniente da bovini adulti delle categorie sopra richiamate il cui rendimento in carne sia superiore al 50 %;

idoneo all'ammasso e alla successiva utilizzazione.

4) i prezzi di acquisto dovuti per il conferimento di prodotto sono stabiliti da commissione di valutazione secondo i seguenti rapporti in base ad attribuzione di punteggio espresso in trentesimi di punto:

Classe di qualità	Punteggio espresso in trentesimi	Vitelloni			Vacche		
		carcasse mezzene quarti compensati L./q.le	quarti anteriori L./q.le	quarti posteriori L./q.le	carcasse mezzene quarti compensati L./q.le	quarti anteriori L./q.le	quarti posteriori L./q.le
I	29–30	127.920	93.600	159.120	101.920	74.880	126.880
	28–27	125.320	91.520	155.480	98.800	71.240	123.240
	26–25	122.720	89.440	151.840	95.680	67.600	119.600
II	24–23	121.680	88.400	149.760			
	22–21	118.040	84.240	145.600			
	20–19	114.400	80.080	141.440			

I prezzi sono per prodotto reso franco frigorifero del centro di intervento.

Le spese di presa in consegna sono sostenute dal venditore.

La commissione di valutazione procede alla constatazione della qualità delle carni presentate all'intervento ai fini dell'attribuzione del punteggio — previo accertamento della categoria di bovino e della classe di qualità — tenuto conto della età, peso, conformazione e stato d'ingrassamento del bovino da cui provengono i prodotti.

La commissione in relazione alla valutazione dei predetti requisiti esprime il giudizio attribuendo il punteggio che determina il prezzo di acquisto.

Se in sede di valutazione dei requisiti del prodotto la Commissione ritenga di attribuire un punteggio inferiore al minimo previsto, il prodotto stesso non può essere acquistato all'intervento.

Le valutazioni della commissione sono fatte distintamente per singoli pezzi di carne bovina costituenti la partita presentata, e sono riportate in apposito verbale secondo schema da predisporsi dall'assuntore e da approvarsi dall'A.I.M.A.;

5) la commissione di valutazione è composta da un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, con funzioni di presidente, da un veterinario designato dal veterinario provinciale, da un esperto nella valutazione delle carni bovine, designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Alle designazioni stesse provvedono gli uffici nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il centro di intervento i quali ne daranno comunicazione all'assuntore e per conoscenza all'A.I.M.A.

Alla presenza del venditore o in sua assenza di chi per lui esegue la consegna all'intervento e che si intende a ciò delegato, e di un rappresentante dell'assuntore, la commissione esprime il proprio giudizio a maggioranza. In caso di parità prevale il giudizio del presidente. E' in facoltà del venditore o del suo rappresentante e del rappresentante dell'assuntore di far inserire a verbale eventuali eccezioni sul giudizio della commissione;

6) l'offerta di vendita di carni fresche o refrigerate da presentare all'assuntore deve contenere le seguenti indicazioni:

categoria di bovini da cui provengono e relativa classe di qualità;

prodotto (taglio) e relativa qualità;

luogo in cui si trova depositato;

centro di intervento al quale il venditore intende effettuare la consegna delle carni;

dichiarazione di provenienza delle carni offerte da bovini adulti di origine comunitaria, conformi alle disposizioni sanitarie, e non derivanti da animali macellati d'urgenza;

7) la consegna del prodotto oggetto dell'offerta deve effettuarsi a cura del venditore nel magazzino frigorifero del centro di intervento nel giorno, nell'ora che l'assuntore avrà comunicato al venditore.

Qualora la presa in consegna del prodotto non possa avere luogo nel centro di intervento indicato dal venditore, l'assuntore comunicherà il luogo e il giorno della presa in carico in altro centro di intervento di cui sia stata autorizzata l'apertura e situato più vicino al luogo in cui si trova il prodotto al momento dell'offerta.

All'atto della consegna al magazzino frigorifero del centro di intervento il prodotto è preso in carico dall'assuntore soltanto a seguito di esito positivo dei controlli qualitativi e quantitativi della commissione di valutazione.

Per il prodotto così accettato all'intervento l'assuntore emette apposita bolletta di acquisto in tre copie, delle quali una viene consegnata al venditore, una deve essere trasmessa all'A.I.M.A. e una viene conservata presso il magazzino frigorifero di ricevimento.

Nella bolletta di acquisto sono indicati il centro di intervento e il magazzino frigorifero in cui è avvenuta la consegna, il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo del venditore, la descrizione della partita nelle sue componenti (categoria di bovini, qualità, peso, prezzo attribuito dalla commissione per ogni singolo pezzo, peso totale della partita, prezzo comprensivo corrisposto e data della consegna).

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli e la relativa i.v.a. direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento.

La bolletta di acquisto predisposta dall'assuntore deve essere conforme al modello approvato dall'A.I.M.A.;

8) il servizio di intervento relativo all'acquisto del prodotto, che cesserà al termine della campagna di commercializzazione potrà essere sospeso dall'A.I.M.A. in applicazione della normativa vigente. L'A.I.M.A., inoltre, adotterà in applicazione della stessa normativa, i provvedimenti per la reimmissione sul mercato del prodotto acquistato all'intervento;

9) i rapporti fra l'A.I.M.A. e l'Associazione italiana allevatori sono regolati con apposita convenzione nella quale sono stabilite le condizioni particolari per l'espletamento del servizio.

Roma, addì 13 novembre 1973

Il Ministro-presidente: FERRARI AGGRADI

(13615)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Scerni

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1973, n. 1721, è stato approvato l'atto n. 92780 di repertorio del 10 novembre 1972 col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Ercole Giuseppe, nato a Scerni il 4 agosto 1895, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » secondo tronco rurale in Scerni estese mq. 3280, riportate in catasto alle particelle numeri 62 parte e 517 del foglio di mappa n. 29 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 184 e 185.

(13447)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto-legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze, è vacante la seconda cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13616)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 240

Corso dei cambi del 17 dicembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	606 —	606 —	605,20	606 —	—	606 —	—	606 —	606 —	606 —
Dollaro canadese	606,20	606,20	606,90	606,20	—	606,15	—	606,20	606,20	606,20
Franco svizzero	189,555	189,555	189,80	189,555	—	189,60	—	189,555	189,55	189,55
Corona danese	97,84	97,84	97,70	97,84	—	97,85	—	97,84	97,84	97,84
Corona norvegese	107,33	107,33	107,50	107,33	—	107,30	—	107,33	107,33	107,33
Corona svedese	133,32	133,32	133,20	133,32	—	133,35	—	133,32	133,32	133,32
Fiorino olandese	216,10	216,10	216,20	216,10	—	216,20	—	216,10	216,10	216,10
Franco belga	15,071	15,071	15,09	15,071	—	15,05	—	15,071	15,07	15,07
Franco francese	132,55	132,55	132,70	132,55	—	132,55	—	132,55	132,55	132,55
Lira sterlina	1405,35	1405,35	1403 —	1405,35	—	1405,30	—	1405,35	1405,35	1405,35
Marco germanico	228,64	228,64	229,10	228,64	—	228,65	—	228,64	228,64	228,64
Scellino austriaco	31,10	31,10	31,10	31,10	—	31,10	—	31,10	31,10	31,10
Escudo portoghese	24,045	24,045	24,03	24,045	—	24,05	—	24,045	24,04	24,04
Peseta spagnola	10,679	10,679	10,67	10,679	—	10,66	—	10,679	10,67	10,68
Yen giapponese	2,166	2,166	2,17	2,166	—	2,16	—	2,166	2,16	2,16

Media dei titoli del 17 dicembre 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	107 —
Redimibile 3,50 % 1934	99,650
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,275
» 5 % (Ricostruzione)	97,250
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,675
» 5 % (Città di Trieste)	96,975
» 5 % (Beni esteri)	95,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,550
» 5,50 % » » 1968-83	93,750
» 5,50 % » » 1969-84	94,875
» 6 % » » 1970-85	98,950
» 6 % » » 1971-86	98,950
» 6 % » » 1972-87	98,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,300

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,10
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,425
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,950
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,475
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,025
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	98,950
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	99,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 dicembre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	605,90
Dollaro canadese	606,10
Franco svizzero	189,487
Corona danese	97,83
Corona norvegese	107,34
Corona svedese	133,31
Fiorino olandese	216,11
Franco belga	15,073
Franco francese	132,565
Lira sterlina	1405,05
Marco germanico	228,635
Scellino austriaco	31,101
Escudo portoghese	24,027
Peseta spagnola	10,681
Yen giapponese	2,165

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli e per esami, a quindici posti di medico in prova nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 23 dicembre 1970, n. 1054;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275;

Considerato il fabbisogno del personale del ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena in relazione alle esigenze dei servizi ed alle vacanze esistenti nel ruolo organico;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 57, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, a quattordici posti di medico nel ruolo suddetto, riservato al personale di ruolo della carriera direttiva sanitaria di altre amministrazioni dello Stato;

Considerato che tale concorso è andato deserto per mancanza di aspiranti, per cui i suddetti quattordici posti possono essere utilizzati per il pubblico concorso;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per effetto del quale un terzo dei posti recati in aumento nei singoli ruoli organici, per effetto di norme di legge e regolamentari, deve essere conferito, nella prima applicazione delle norme medesime, mediante concorso alla qualifica iniziale riservato a personale della stessa amministrazione in possesso dei requisiti prescritti;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1972, registro n. 7, foglio n. 160, con il quale è stato indetto un concoso, per esami, per la nomina ad un posto di direttore sanitario in prova riservato agli impiegati della carriera di concetto dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che, in relazione alle vacanze come sopra indicate, tre posti debbono essere messi separatamente a concorso, riservato agli assistenti universitari ordinari delle cattedre di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

Che i posti come sopra riservati che rimangono eventualmente scoperti debbono essere conferiti agli idonei graduati immediatamente dopo i vincitori del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a quindici posti di medico in prova (parametro 218) nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Dei predetti posti, cinque sono riservati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, a favore del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, con esclusione di quello appartenente ai ruoli dell'Amministrazione degli archivi notarili, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 2.

I posti riservati che non vengono coperti dagli aspiranti predetti saranno conferiti agli altri aspiranti risultati idonei.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) essere in possesso del relativo certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

c) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

d) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o da imperfezioni fisiche e di statura non inferiore a metri 1,60;

h) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato. Tale requisito è richiesto soltanto per i candidati di sesso maschile;

i) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio primo, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandate con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare quale dei titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome. Le aspiranti che siano coniugate debbono indicare il cognome assunto per effetto del matrimonio, seguito dal nome e cognome da nubile;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto e di essere abilitati allo esercizio professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non avere riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;

8) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche ed avere statura non inferiore a metri 1,60;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

10) la propria residenza e il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La dichiarazione di cui al n. 6) del presente articolo è richiesta soltanto per i candidati di sesso maschile.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare gli eventuali titoli posseduti atti a dimostrare la competenza professionale da loro acquisita con studi speciali o con servizi prestati presso ospedali psichiatrici civili e giudiziari o presso cliniche delle malattie nervose e mentali.

Gli aspiranti debbono, altresì, produrre, unitamente alla domanda, il certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito, nonchè tutti i titoli scolastici e dottrinari di cui sono in possesso e che possono formare oggetto di valutazione ai sensi del successivo art. 8.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) di cinque anni, per gli ex combattenti e coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni e integrazioni;

c) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, e per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

d) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Agli effetti del limite di età non viene computato, inoltre, per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

e) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici previsti dai commi precedenti possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

f) ad anni 45, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

g) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e degli operai di ruolo dello Stato; nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione ai decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì da tale limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina nonchè quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 4, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*), o copia autentica di esso rilasciata da un notaio, su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato il candidato potrà presentare, in sua vece, in originale o in copia autentica, il certificato di diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale, fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato ai sensi dello art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

I candidati i quali abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono, inoltre, essere forniti di diploma di abilitazione provvisoria alla professione di medico, rilasciato a norma del regio decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando la laurea in medicina e chirurgia sia stata conseguita entro il 31 gennaio 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto i 18 anni di età, e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 4.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non potrà essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, e che ha statura non inferiore a m. 1,60 e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se l'aspirante è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, fra l'altro, ai sensi delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti, e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. Colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri) ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima;

8) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari o ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) (certificato di cittadinanza italiana), 4) (certificato di godimento dei diritti politici), 5) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I documenti di cui al n. 7) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria i quali appartengono ad amministrazioni statali come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio e certificato di abilitazione all'esercizio professionale di cui al n. 1) del precedente art. 6;

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 6;

4) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio e certificato di abilitazione all'esercizio professionale di cui al n. 1) del precedente art. 6;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato su carta bollata rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, l'idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano e la statura;

5) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 6.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

L'esame consterà in due prove scritte e in un colloquio.

Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

1) clinica delle malattie mentali;

2) elementi di antropologia criminale e di igiene mentale.

Il colloquio, avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte nonchè l'esame clinico pratico di un soggetto.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Per i titoli sono stabiliti due coefficienti di valutazione: il primo in base al servizio effettivamente prestato dagli aspiranti presso ospedali psichiatrici civili o giudiziari o presso cliniche delle malattie nervose e mentali, il secondo in base ai titoli scolastici e dottrinari esibiti.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dello art. 27 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, sono disponibili per il primo coefficiente tre punti e per il secondo due punti.

La valutazione dei titoli deve precedere le prove di esame.

Gli esami scritti del concorso si svolgeranno in Roma, nei locali del centro studi penitenziari, sito in via Giulia n. 52, alle ore 8 dei giorni 13 e 14 febbraio 1974.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, gli aspiranti dovranno presentarsi agli esami muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo le norme e con le riserve di posti previste dall'art. 1 del presente decreto e dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati medico in prova (parametro 218) per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri 6 mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, nonchè l'indennità integrativa speciale, l'indennità di servizio penitenziario e gli eventuali assegni per carichi di famiglia previsti dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 febbraio 1973

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1973
Registro n. 49, foglio n. 290

(13619)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a centocinquanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, e successive variazioni, esteso all'amministrazione del Tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto interministeriale del 12 dicembre 1972 con il quale, a seguito dell'entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono state determinate le nuove piante organiche e le denominazioni delle qualifiche delle carriere direttive della Ragioneria generale dello Stato;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione in ordine al programma d'esame per il concorso di ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1973 con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato viene autorizzata a bandire, per l'anno 1973, un concorso, per esami, a centocinquanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali;

Tenuti presenti gli accantonamenti di posti previsti dallo art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti e assimilati e dell'art. 67 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 concernente lo esodo volontario del personale appartenente alle carriere dirigenziale e direttiva;

Tenuto conto, inoltre, degli accantonamenti di cui all'art. 1 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 e della riserva dei posti contenuta nel disposto dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a centocinquanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Un sesto dei posti suddetti è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie provinciali dello Stato con la qualifica di:

a) segretario capo o ragioniere capo;

b) segretario principale o ragioniere principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dal successivo art. 2 del presente bando.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non superiore ai 32 anni salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Laurea in economia e commercio, conseguita presso una università degli studi della Repubblica, compresa quella dell'Università «Luigi Bocconi» di Milano o corrispondente laurea in scienze economiche e commerciali dei cessati istituti

superiori di studi commerciali; laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli;

laurea in scienze coloniali ottenuta dall'Istituto universitario orientale di Napoli.

Possono, altresì, partecipare al concorso i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio, purché provvisti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale o del corrispondente diploma conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889;

laurea concessa dall'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia per l'insegnamento delle lingue estere, delle discipline giuridiche ed economiche;

laurea in scienze consolari;

laurea in giurisprudenza;

laurea in scienze matematiche;

laurea in scienze coloniali;

laurea in scienze sociali e sindacali dell'Università di Ferrara;

laurea in scienze politiche ed amministrative della facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o della scuola preesistente alla facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre università ed istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'Amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e redatta sulla prescritta carta da bollo dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto il giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita nonché, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazion dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici indicati nel primo comma dell'art. 4, dopo scaduto il termine stabilito dallo stesso articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengono tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, *con inizio alle ore* 8, *nei giorni* 22 *e* 23 *marzo* 1974.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicata.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 8. A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro per il tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o copia autenticata, del titolo di studio posseduto indicati nell'art. 2. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentadue anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nello ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al numero 4) dell'ultimo comma del precitato art. 12.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati consiglieri in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei in caso di giudizio sfavorevole, con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di L. 1.396.500, corrispondente al parametro 190), oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 novembre 1973

Il Ministro: La Malfa

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1973
Registro n. 40, *foglio n.* 17

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Gli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato consistono in due prove scritte e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura economica, giuridica e tecnico-contabile di base e a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

La prima prova scritta verte sulle seguenti materie:
Economia politica e scienza delle finanze;
Diritto privato e amministrativo;

La seconda prova scritta verte sulle seguenti materie:
Ragioneria generale ed applicata;
Contabilità di Stato.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sul diritto costituzionale, sulla politica economica e finanziaria, sulla statistica metodologica ed economica e sullo ordinamento e le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo ai suoi organi centrali e regionali.

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 500)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - ROMA.

Il sottoscritto . . nato a . (provincia di . . .) il . . . e residente dal (1) . in (provincia di . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a centocinquanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Fa presente (2) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .

3) (indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso) (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito in data . . presso . . . di . .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni (5);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Roma, lì . . . . .

Firma (6) . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni
Il numero del codice di avviamento postale è il seguente . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza, se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentaduesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(5) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(13658)

Concorso, per esami, a cinquanta posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971 con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato con effetto dal 1° luglio 1970;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione in ordine al programma di esame per il concorso di ammissione nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1973 con il quale, in applicazione dell'articolo 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato viene autorizzata a bandire, per l'anno 1973, un concorso, per esami, a cinquanta posti nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato;

Considerato che due decimi dei suddetti posti sono riservati per il conferimento della qualifica di coadiutore dattilografo ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1291 del 1962;

Ritenuto che la riserva di un decimo dei posti prevista per la qualifica di coadiutore meccanografo di cui all'art. 11 della legge n. 1291 del 1962 non può ritenersi più operante in quanto è stato istituito apposito ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi;

Tenuto conto degli accantonamenti previsti dall'art. 1 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero di candidati partecipanti al concorso per cui si rende indispensabile stabilire, con successivo provvedimento, il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova scritta;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinquanta posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato.

I posti suddetti saranno così ripartiti:

a) quaranta posti di coadiutore in prova per coloro che avranno superato la prova scritta, il colloquio e la prova pratica di cui al programma allegato al presente bando;

b) dieci posti di coadiutore dattilografo in prova per coloro che avranno superato, oltre le prove di cui al precedente punto *a*), un saggio di stenografia.

Un terzo dei posti è riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, in servizio alla data di entrata in vigore della precitata legge (1° settembre 1962).

I vincitori del suddetto concorso saranno destinati esclusivamente presso le ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nelle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia tranne il venti per cento dei posti che sarà riservato per le sedi dell'Italia centro-meridionale.

I vincitori medesimi dovranno permanere negli uffici situati nel territorio delle suindicate regioni per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di assunzione in servizio di prova.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto il giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentaduesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nelle sedi delle regioni indicate all'art. 1 del presente bando.

I concorrenti che aspirano a conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo dovranno, inoltre, dichiarare che intendono concorrere anche ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere, oltre la prova di dattilografia, la prova pratica di stenografia indicata nel programma di esame allegato al presente decreto.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici sopraindicati, dopo scaduto il termine stabilito dallo stesso articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengono tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o di una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 6.

L'esame consisterà in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

La prova scritta del concorso avrà luogo presso le sedi di: Roma, Torino, Milano e Venezia.

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e l'ubicazione dei locali in cui si espleterà la suddetta prova, data e locali che saranno stabiliti con un successivo provvedimento.

La data della prova scritta nonchè l'ubicazione dei locali sarà anche portata a conoscenza degli aspiranti per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Ai candidati esclusi dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, sarà data tempestiva comunicazione.

Art. 7.

Al colloquio nonchè alla prova pratica saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Il colloquio e la prova pratica non si intenderanno superati se il candidato non otterrà almeno la votazione di sei decimi nell'uno e nell'altra.

Il punteggio relativo alla prova pratica, nei confronti dei coadiutori dattilografi, sarà dato dalla media aritmetica dei voti conseguiti nella prova di dattilografia ed in quella di stenografia.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto riportato nel colloquio e del voto ottenuto nella prova pratica.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e la prova pratica e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

In tale graduatoria saranno compresi, sulla base del punteggio conseguito nelle prove obbligatorie senza, peraltro, il diritto alla riserva prevista per i coadiutori dattilografi anche i candidati che, pur avendo sostenuto con esito negativo la prova di stenografia, di cui al punto b) dell'art. 1 del presente bando, abbiano superato le prove obbligatorie.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482).

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministro per il tesoro non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (vedi art. 2 del bando). In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere a) e g), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure che si trovino alle armi in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nel Corpo della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere c), d), e), g), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al numero 4) dell'ultimo comma del precitato art. 11.

I certificati di cui alle lettere c), d), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione. Sono fatti salvi i casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati coadiutori in prova o coadiutori dattilografi in prova, nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole, con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di lire 882.000 corrispondente al parametro 120), oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Art. 14.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa di quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia di seconda classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 novembre 1973

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1973
Registro n. 40, foglio n. 16

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Gli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato consistono in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di un'adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta carriera esecutiva nonchè l'idoneità all'uso di macchine di ufficio.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale, inteso ad accertare anche la capacità critico-espressiva del candidato.

La prova pratica consiste in un saggio di dattilografia e nella dimostrazione dell'idoneità ad usare le macchine calcolatrici.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

Elementi di storia d'Italia dal 1870 ai giorni nostri;

Elementi di geografia dell'Europa e, in particolare, dell'Italia;

Nozioni elementari di statistica;

Nozioni sulle norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

Nozioni sull'ordinamento e le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riguardo ai suoi organi provinciali;

Nozioni sull'ordinamento degli archivi.

La predetta prova scritta può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo in prova, la prova pratica consisterà, oltre al saggio di dattilografia e alla dimostrazione dell'idoneità ad usare le macchine calcolatrici, in un saggio di stenografia, come previsto dall'art. 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 500)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - ROMA.

Il *sottoscritto* . . . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . . e residente dal (1) . . . . . . in . . . . . . (provincia di . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinquanta posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato (2).

Fa presente (3) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . .;

3) (indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso) (5);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . . presso . . . . . di . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni (6);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) il sottoscritto chiede di sostenere la prova scritta presso la sede di . . . . (Roma o Torino o Milano o Venezia);

9) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede appartenente alle regioni indicate all'art. 1 del presente bando.

Roma, lì . . . . .

Firma (7) . . . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . .

Il numero di codice di avviamento postale è il seguente . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(2) Gli aspiranti che intendono conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo in prova (vedasi articoli 1 e 4 del bando di concorso ed il programma dell'esame di cui all'allegato 1) nella domanda dovranno precisare quanto segue:
« Il sottoscritto intende concorrere anche ai posti riservati per il conferimento della qualifica di coadiutore dattilografo e, pertanto, chiede di sostenere anche la prova pratica di stenografia ».

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(6) Sì o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza o degli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(13659)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Gorizia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 febbraio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di prima classe vacante nel comune di Gorizia;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di prima classe vacante nel comune di Gorizia, nell'ordine appresso indicato:

1. Rava dott. Beniamino . . punti 80,42 su 132
2. Tollis dott. Aldo » 79,40 » »
3. Fiorentin dott. Antonio . » 77,78 » »
4. Mancini dott. Rocco » 75,63 » »
5. Antinori dott. Giovanni . . . » 75,06 » »
6. Suglia dott. Nicola . » 74,77 » »
7. Bosco dott. Giuseppe . » 74,18 » »
8. Piizzi dott. Tommaso . » 73,93 » »
9. Manzini dott. Dario » 73,56 » »
10. Dal Fior dott. Domenico » 72,10 » »
11. Genovese dott. Giuseppe » 72,04 » »
12. Pace dott. Domenico » 71,95 » »
13. Mignone dott. Pasquale . » 71,34 » »
14. Di Campo dott. Michele . » 71,02 » »
15. Maroni dott. Lino » 70,64 » »
16. Ventura dott. Armando . » 69,79 » »
17. Gerardi dott. Antonio » 66,85 » »
18. Orlando Zon dott. Italo » 64,93 » »
19. Mattioni dott. Pietro » 64,50 » »

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1973

p. *Il Ministro*: RUSSO

(13660)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Como

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 maggio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Como;

Visto il decreto ministeriale in data 12 novembre 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Como, nell'ordine appresso indicato:

1. Ioli dott. Giovanni . . punti 86,40 su 132
2. Tollis dott. Aldo » 79,40 » »
3. Pulli dott. Italo » 78,40 » »
4. Ventura dott. Arnaldo . » 77,79 » »
5. Fiorentin dott. Antonio . . » 77,78 » »
6. Mistretta dott. Francesco » 77,70 » »
7. Mancini dott. Rocco (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748) . » 77,63 » »
8. Scandaliato dott. Gaspare . » 77,63 » »
9. Antinori dott. Giovanni . . . » 75,06 » »
10. Suglia dott. Nicola . . » 74,77 » »
11. Manzini dott. Dario . . . . » 74,41 » »
12. Bosco dott. Giuseppe . » 74,18 » »
13. Piizzi dott. Tommaso . . . » 73,93 » »
14. Salzano dott. Antonio . . » 71,75 » »
15. Zerbinati dott. Guerrino . . » 71,52 » »
16. Mignone dott. Pasquale . . . » 71,34 » »
17. Genovese dott. Giuseppe . » 71,04 » »
18. Bruschi dott. Vinicio . . » 70,64 » »
19. Gerardi dott. Antonio . . » 68,85 » »
20. Orlando Zon dott. Italo . » 67,43 » »
21. Ghisu dott. Elio . » 63,58 » »
22. Dedoni dott. Livio . . . » 61,66 » »
23. Lo Valvo Guido . . . » 58,37 » »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1973

p. *Il Ministro*: RUSSO

(13664)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1973, n. **49**.

Modificazioni all'ordinamento dell'amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 40 *del 24 agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

(ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 1964, NUMERO 1, CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE E LE ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA E DEGLI ASSISTENTI REGIONALI)

Art. 1.

Alla legge regionale 31 agosto 1964, n. 1, come successivamente modificata ed integrata, sono apportate le ulteriori modifiche, qui appresso elencate:

I) l'art. 1 è sostituito come segue:

« Art. 1 — La giunta regionale è composta dal presidente, da dieci assessori effettivi e da quattro assessori supplenti »;

II) l'art. 5 è sostituito come segue:

« Art. 5. — Gli assessori regionali sono i seguenti:

1) Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana;

2) Assessorato regionale degli enti locali;

3) Assessorato regionale delle finanze;

4) Assessorato regionale dell'igiene e della sanità;

5) Assessorato regionale dell'industria e del commercio;

6) Assessorato regionale dell'istruzione e delle attività culturali;

7) Assessorato regionale dei lavori pubblici;

8) Assessorato regionale del lavoro, della formazione professionale, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione;

9) Assessorato regionale della pianificazione e del bilancio;

10) Assessorato regionale del turismo ».

III) nell'art. 6:

a) il numero 5) è sostituito come segue: « 5) Studi e documentazione »;

b) il numero 6) è sostituito come segue: « 6) Tutela dei beni ambientali e culturali »;

c) dopo il numero 11) è inserito il seguente: « 11-*bis*) Questioni concernenti l'adeguamento a prescrizioni e norme della Comunità economica europea »;

d) dopo il numero 12) è inserito il seguente: « 12-*bis*) Artigianato »;

IV) nell'art. 7 sono soppressi i numeri 8) e 10);

V) nell'art. 10, dopo il numero 2), è inserito il seguente: « 2-*bis*) Annona »;

VI) nell'art. 11 il numero 5) è sostituito come segue: « 5) Antichità e belle arti »;

VII) nell'art. 12, dopo il numero 3), è inserito il seguente: « 3-*bis*) Vigilanza, controllo ed interventi in materia di pianificazione urbana »;

VIII) nell'art. 13 è soppresso il numero 5) e sono eleminate dalla prima parte le parole « e dell'artigianato »;

IX) l'art. 14-*bis* è sostituito come segue:

« Art. 14-*bis*). — L'assessorato della pianificazione e del bilancio:

1) cura la elaborazione di piani economici pluriennali e di programmi organici di sviluppo socio-economico per il territorio regionale;

2) attende alla pianificazione territoriale;

3) provvede alla formazione di programmi pluriennali di spesa per gli interventi di competenza della Regione;

4) dà il proprio concerto in sede di elaborazione e di presentazione del bilancio regionale di previsione ed in sede

di determinazione delle variazioni relative, al fine di verificarne la coerenza con i piani ed i programmi, di cui ai numeri precedenti;

5) attende alla raccolta ed alla elaborazione dei dati socio-economici d'interesse della Regione;

6) predispone una relazione generale annuale sulla situazione economica regionale ».

Capo II

(ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 1968, N. 22, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DEL CONSIGLIO E DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALI).

Art. 2.

Alla legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, come successivamente modificata ed integrata, sono apportate le ulteriori modifiche, qui appresso elencate:

I) l'art. 2 è sostituito come segue:

« Art. 2. — L'amministrazione regionale è costituita dalla presidenza della giunta e dai seguenti assessorati regionali:

1) Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana;
2) Assessorato regionale degli enti locali;
3) Assessorato regionale delle finanze;
4) Assessorato regionale dell'igiene e della sanità;
5) Assessorato regionale dell'industria e del commercio;
6) Assessorato regionale dell'istruzione e delle attività culturali;
7) Assessorato regionale dei lavori pubblici;
8) Assessorato regionale del lavoro, della formazione professionale, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione;
9) Assessorato regionale della pianificazione e del bilancio;
10) Assessorato regionale del turismo »;

II) nell'art. 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Alle dipendenze della presidenza della giunta regionale sono posti inoltre il servizio dei trasporti e dei traffici, il servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative, il servizio dei libri fondiari, il servizio delle attività ricreative e sportive, il servizio dei beni ambientali e culturali ed il servizio dell'artigianato »;

III) nell'art. 5, il numero 3) del seconda comma è modificato come segue:

« 3) il servizio degli affari generali, organizzazione e metodi, con il compito di trattare affari non attribuiti alla competenza degli assessorati o di altri uffici della Regione, compresi quelli di cui all'art. 6, punto 3, della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1, modificato con la legge regionale 4 aprile 1966, n. 4; di curare l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici regionali, anche in relazione alla scelta, all'utilizzazione ed al perfezionamento professionale del personale; di studiare ed attuare la semplificazione e la meccanizzazione dei metodi di lavoro ed il coordinamento degli interventi regionali nei diversi settori; di attendere inoltre alla documentazione relativa all'attività delle altre regioni »;

IV) l'art. 8 è soppresso;

V) l'art. 9 è sostituito dal seguente:

« Art. 9. — Il servizio dei trasporti e dei traffici ha il compito di curare la trattazione degli affari relativi ai trasporti e ai traffici d'interesse regionale »;

VI) dopo l'art. 10 è inserito il seguente:

« Art. 10-*bis*. — Il servizio dell'artigianato ha il compito di curare la trattazione degli affari relativi all'artigianato, compresa la vigilanza sull'ente per lo sviluppo dell'artigianato e sulle commissioni regionale e provinciali dell'artigianato »;

VII) dopo l'art. 11 è inserito il seguente:

« Art. 11-*bis*. — Il servizio dei beni ambientali e culturali tratta gli affari relativi alla difesa ed allo sviluppo del patrimonio ambientale e culturale del Friuli-Venezia Giulia. Coordina, inoltre, gli interventi regionali in materia di tutela e di conservazione dell'ambiente »;

VIII) nell'art. 12 sono soppresse le parole « e della protezione della natura »;

nell'art. 13, numero 5), sono soppressi i riferimenti all'annona;

l'art. 16 è modificato come segue:

« Art. 16. — Il servizio della caccia e della pesca ha il compito di curare la trattazione degli affari in materia di caccia e pesca »;

IX) nell'art. 23 il numero 2) è modificato come segue:

« 2) il servizio del commercio e delle attività portuali ed emporiali, con il compito di promuovere lo sviluppo della attività commerciale e di curare la trattazione degli affari relativi alle attività portuali ed emporiali, ai mercati, all'annona, alle esposizioni ed alle fiere; ad esso spetta inoltre la trattazione degli affari in materia di ordinamento e vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura »;

X) nell'art. 24, numero 2), le parole « al paesaggio » e « alla speleologia » sono soppresse;

XI) nell'art. 25, primo comma, è inserito il seguente numero:

« 6) il servizio della pianificazione urbana, con il compito di esaminare i piani regolatori comunali, i programmi di fabbricazione, i regolamenti edilizi ed ogni altro strumento urbanistico a livello subordinato a quello comunale, nonchè di svolgere le funzioni previste dalle leggi per la vigilanza, il controllo e la consulenza sull'attività urbanistica degli enti locali e dei privati »;

XII) il titolo IX è sostituito dal seguente:

Titolo IX. — *Assessorato del lavoro, della formazione professionale, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione.*

Art. 26. — Dell'assessorato di cui al presente titolo fa parte la direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale, che comprende:

1) il servizio della previdenza e dell'assistenza sociale, con il compito di trattare gli affari in materia di previdenza e di assistenza sociale, con particolare riferimento all'assistenza dei lavoratori, dei minorati, degli anziani, dei minori, dei profughi italiani e dei rimpatriati;

2) il servizio della formazione professionale, con il compito di promuovere e coordinare nella regione le attività formative professionali di ogni tipo, comprese quelle relative alla qualificazione professionale degli apprendisti mediante le attività di insegnamento complementare, nonchè quelle concernenti l'orientamento e la qualificazione professionale dei minorati.

La direzione del lavoro e dell'assistenza sociale cura inoltre la trattazione degli affari in materia di lavoro e di emigrazione, nonchè quelli relativi alle cooperative di lavoro, per quanto non eccettuato dall'art. 13, n. 4, della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1 è successive modificazioni »;

XIII) il titolo XI è sostituito dal seguente:

« Titolo XI. — *Assessorato della pianificazione e del bilancio.*

Art. 27-*bis*. — Dell'assessorato di cui al presente titolo fa parte la direzione regionale della pianificazione e del bilancio, che comprende:

1) il servizio della programmazione socio-economica, con il compito di curare la elaborazione di piani economici pluriennali e di programmi organici di sviluppo socio-economico per il territorio regionale, attraverso coordinate indagini nel campo dell'economia generale, industriale e agraria, in quello delle infrastrutture dei trasporti e del commercio ed in quello degli investimenti sociali;

2) il servizio della pianificazione territoriale, con il compito di curare l'elaborazione e l'aggiornamento del piano urbanistico regionale e di ogni altro piano di iniziativa regionale, di curare lo studio e la elaborazione dei modelli regionali in materia urbanistica, nonchè di esprimere pareri di congruità al piano urbanistico regionale sui piani comunali e sugli altri strumenti urbanistici attribuiti alla vigilanza del servizio della pianificazione urbana entro il termine perentorio di 30 giorni, limitatamente ai contenuti di carattere sovracomunale. Decorso tale termine, in assenza di risposta, il parere s'intende favorevole;

3) il servizio della programmazione della spesa, con il compito di attendere alla elaborazione dei programmi pluriennali di spesa per gli interventi di competenza della Regione;

4) il servizio della statistica, con il compito di attendere alla raccolta ed alla elaborazione dei dati socio-economici di interesse della Regione.

La direzione regionale della pianificazione e del bilancio, inoltre, cura:

a) la formulazione delle proposte da presentare allo Stato, ai sensi dell'art. 50 dello statuto regionale;

b) gli adempimenti relativi alla espressione del concerto previsto dall'art. 14-*bis*, punto 4), della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) gli adempimenti tecnici ed amministrativi, relativi allo affidamento di consulenze ed incarichi diretti alla formazione ed all'aggiornamento della carta tecnica regionale, nonchè gli adempimenti giuridico-amministrativi, connessi alle materie attribuite all'assessorato »;

XIV) nell'art. 28 è aggiunto il seguente comma:

« I vice presidenti del consiglio regionale possono avvalersi dell'opera di un addetto di segreteria, appartenente alla carriera di concetto od a quella esecutiva dei ruoli regionali ».

Capo III

(DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO)

Art. 3.

Quando nelle leggi o nei regolamenti regionali è fatta menzione dell'assessore regionale all'urbanistica o dell'assessorato regionale dell'urbanistica, la menzione si intende riferita:

all'assessore regionale alla pianificazione ed al bilancio o, rispettivamente, all'assessorato regionale della pianificazione e del bilancio, se trattasi di materia compresa fra quelle indicate sub art. 1, punto IX);

all'assessore regionale ai lavori pubblici o, rispettivamente, all'assessorato regionale dei lavori pubblici, se trattasi di materia compresa fra quelle indicate sub art. 1, punto VII).

Tuttavia, le funzioni attribuite all'assessorato ed all'assessore all'urbanistica dalle leggi regionali 16 giugno 1970, n. 23, e 13 marzo 1972, n. 6, e successive modificazini ed integrazioni, sono, in ogni caso, esercitate dall'assessorato e dall'assessore alla pianificazione ed al bilancio.

Art. 4.

Il comitato urbanistico regionale, di cui all'art. 42 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, s'intende costituito presso l'assessorato regionale della pianificazione e del bilancio ed è presieduto dall'assessore.

Art. 5.

Per gli affari attinenti alla pianificazione urbana, le attribuzioni, di cui all'art. 43, primo comma, della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esercitate dal comitato tecnico regionale.

Quando deve esprimere parere sugli oggetti elencati nello art. 17 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 39, il comitato tecnico regionale si riunisce in composizione ridotta. Tuttavia, è data facoltà all'assessore regionale ai lavori pubblici di sottoporre al parere del comitato in composizione integrale determinati affari compresi fra tali oggetti.

Salvo quanto stabilito dall'art. 18 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 39, il comitato tecnico regionale in composizione ridotta è formato dai componenti indicati nel secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4), 6), 7) e 8), dell'art. 11 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22.

Quando leggi o regolamenti menzionano il comitato urbanistico regionale, la menzione si intende riferita al comitato tecnico regionale, se concerne le attribuzioni a quest'ultimo trasferite con il presente articolo.

Art. 6.

Quando leggi o regolamenti regionali menzionano la direzione regionale dell'urbanistica o il direttore regionale della urbanistica, la menzione si intende riferita:

al servizio della pianificazione territoriale o, rispettivamente, al dirigente di tale servizio, se si tratta di funzioni che ineriscono alla pianificazione territoriale;

al servizio della pianificazione urbana o, rispettivamente, al dirigente di tale servizio, se si tratta di funzioni che ineriscono alla pianificazione urbana.

Art. 7.

Quando leggi o regolamenti regionali menzionano la direzione regionale della programmazione o il direttore regionale della programmazione, la menzione s'intende riferita alla direzione regionale della pianificazione e del bilancio od al direttore regionale della pianificazione e del bilancio.

Art. 8.

Quando leggi o regolamenti regionali menzionano l'assessorato e l'assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato, la menzione s'intende riferita alla presidenza della giunta regionale ed al presidente della giunta regionale od all'assessore da lui delegato, se trattasi della materia dell'artigianato.

Art. 9.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Essa è alle dipendenze della presidenza della giunta regionale, ferma restando la vigilanza di competenza dell'assessorato delle finanze ».

Art. 10.

Nel primo comma dell'art. 7 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, come sostituito dall'art. 15 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato, che lo presiede ».

Art. 11.

L'art. 8 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Il presidente del consiglio di amministrazione è presidente dell'azienda; in tale veste, ha l'alta direzione, la responsabilità e la rappresentanza giuridica dell'azienda medesima ».

Art. 12.

Il secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Tali proporzioni potranno essere modificate con deliberazione della giunta regionale, su proposta del presidente della azienda d'intesa con l'assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana e con l'assessore alle finanze ».

Art. 13.

Nell'art. 5 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, il secondo comma è modificato come segue:

« Il centro è un organo straordinario dell'amministrazione regionale alle dipendenze del presidente della giunta regionale o dell'assessore da lui delegato ».

Quando nella stessa legge è fatta menzione dell'assessorato e dell'assessore all'istruzione ed alle attività culturali, la menzione s'intende riferita alla presidenza della giunta regionale ovvero all'assessore da lui delegato.

Del comitato, di cui all'art. 10 della medesima legge, è chiamato a far parte anche il direttore regionale dell'istruzione e delle attività culturali.

Art. 14.

Per far fronte alle nuove attribuzioni che la presente legge demanda agli assessorati ed agli uffici della presidenza il numero degli addetti tecnici previsto nella tabella allegata alla legge regionale 10 maggio 1973, n. 41, è aumentato di cinque unità; con successiva legge regionale ed in conformità all'impegno assunto con gli articoli 1 e 12 della legge regionale citata, si provvederà alla revisione dell'organico del personale dell'amministrazione regionale.

Il secondo comma dell'art. 37 della legge regionale 10 novembre 1969, n. 36, come modificato dall'art. 11 della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 3, è soppresso.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 20 agosto 1973

COMELLI

(13569)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.